

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 2021.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2021 - 12 gennaio 2022).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2021;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 luglio 2021 al 12 gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro: FRANCO

21A05141

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 30 luglio 2021.

Modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE


Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto, in particolare, l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, e successive modificazioni, che, al comma 5-bis, dispone che «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3»;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»;

Considerata la necessità di dare attuazione all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, come modificato dall'art. 30-*sexies* del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di dare effettività al regime sanzionatorio, definendo le modalità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 16, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3;

Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le gallerie, con nota n. 27328 del 16 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accertamento, di contestazione e di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

2. Il procedimento sanzionatorio è regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto.

3. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) gestore: il gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;

b) ubicazione della galleria: il punto di ubicazione della galleria, sia ad unico fornice che a più fornici, geograficamente individuato in corrispondenza della progressiva chilometrica dell'imbocco della stessa, dal lato più prossimo all'inizio della strada.

Art. 2.

Individuazione dell'obbligato in solido

1. Il gestore della galleria, per il periodo di vigenza dell'atto concessorio, è obbligato in solido con l'autore della violazione.

Art. 3.

Atti di accertamento

1. Fermo restando l'accertamento delle violazioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è svolto anche dai seguenti soggetti:

a) la commissione di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo;

b) l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA di cui al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) la direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, limitatamente agli aspetti riferibili agli obblighi dedotti in convenzione.

2. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, coincide con l'esecuzione di un'attività ispettiva in galleria condotta dagli organi addetti al controllo. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 16, commi 1, lettera b), 1-*bis*, 2 e 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'organo addetto al controllo di atti o documenti da cui è possibile evincere l'omissione dell'adempimento richiesto.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività funzionali all'accertamento delle violazioni, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti che accertano violazioni possono avvalersi di organismi di certificazione di parte terza afferenti al settore della certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. Le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di accertamento sono considerate spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le spese stesse sono poste a carico dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata legge.

5. Per le eventuali operazioni, di cui all'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono utilizzati laboratori indicati all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le relative spese sono liquidate secondo quanto previsto al comma 4.

Art. 4.

Contestazione delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la contestazione della violazione deve essere fatta in forma scritta, con atto conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.



2. Per le violazioni relative a condotte omissive del gestore o del responsabile della sicurezza previste dall'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera come luogo in cui la violazione è stata commessa quello in cui è ubicata la galleria cui si riferisce l'omissione.

3. Per le gallerie composte da più fornicì, la violazione si intende riferita all'intera galleria.

4. La violazione prevista dall'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera commessa anche quando la mancata conformità riguarda una singola misura di sicurezza.

5. Ciascuna delle omissioni previste all'art. 16, comma 1, lettera b), comma 1-bis, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, dà luogo ad una violazione, anche qualora l'omissione riguardi il mancato adempimento di più obblighi o l'esercizio di più funzioni e mansioni previsti dalla medesima disposizione.

Art. 5.

Notificazione delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, commi 2 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni si effettua a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del gestore della galleria.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.

3. I termini per la notificazione di cui all'art. 14, comma 2, della citata legge n. 689 del 1981 decorrono dalla data dell'accertamento determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 6.

Pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è effettuato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 2172, art. 1, dello stato di previsione dell'entrata.

2. L'autore della violazione o l'obbligato in solido che ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta deve trasmetterne ricevuta all'ufficio da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento della violazione. In mancanza di ricezione della ricevuta, l'ufficio da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il pagamento, trasmette il rapporto ed il verbale di contestazione all'autorità competente di cui all'art. 7 per l'adozione dei provvedimenti di competenza della medesima autorità.

Art. 7.

Trasmissione del rapporto e degli scritti difensivi

1. Per le violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente di cui all'art. 16, comma 4, del citato decreto legislativo, nel cui territorio è situata la galleria cui si riferisce la violazione.

2. All'autorità di cui al comma 1 sono trasmessi gli scritti difensivi ed i relativi documenti allegati nonché le richieste degli interessati di essere sentiti personalmente ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 689 del 1981.

3. All'adozione dell'ordinanza-ingiunzione di cui dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, provvede in ogni caso l'autorità competente, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, per il luogo in cui si trova la galleria cui si riferisce la violazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2608



VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

N° /20xx

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ alle ore ____ circa presso _____, i sottoscritti _____ (nome e cognome dei soggetti che hanno effettuato l'accertamento), in qualità di _____ (precisare qualifica) di _____ (denominazione ente e struttura di appartenenza), hanno verificato: _____ (c
ircostanziare l'accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.)

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

Visto quanto sopra si contesta a:

TRASGRESSORE Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ in qualità di _____ Domiciliato per la carica: _____ Con **OBBLIGATO/I**

IN SOLIDO ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981 (se persona fisica)

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ in qualità di _____ Domiciliato per la carica: _____ (se persona
giuridica) Ragione sociale _____, con sede legale in via / Piazza _____, Comune _____

L'aver commesso violazione di cui all'articolo _____ sanzionato dall'articolo _____ per aver _____ (specificare la motivazione della violazione).

MODALITÀ CONTESTAZIONE

- La suddetta violazione è stata contestata direttamente al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo PEC..... in quanto sono stati necessari ulteriori accertamenti amministrativi.
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto _____ si provvede alla notifica per mezzo PEC
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo PEC

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi della norma violata _____ (identificare l'omissione), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxx,xx a € xxxx,xx.

Per la violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta di € xxx,xx a cui devono essere aggiunte le spese di notificazione e di procedimento pari a € xxx,xx. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate entro **60 giorni** dalla consegna/notificazione del presente verbale.

Modalità di versamento:

-

SCRITTI DIFENSIVI

E' facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981, di inviare entro **30 giorni** dalla consegna/notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dal (*Dirigente competente – ufficio – indirizzo* _____), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Si da atto che, ferma restando la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di esercitare le previste facoltà di tutela, esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso provvederà alla emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _____ in qualità di _____ (*inserire indicazioni*)

Luogo, e data

Il trasgressore.....I Verbalizzanti(*soggetti accertatori*)

Allegati: (*eventuali*)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il giorno..... alle ore..... i sottoscritti soggetti accertatori _____, del _____ (*ente e struttura di appartenenza*) _____, dichiarano di aver eseguito la notifica del verbale n.....a mezzo di:

- spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale diidentificato dal timbro in calce.
- ufficiale giudiziario _____ (*riportare riferimento*),
- PEC all'indirizzo _____

Luogo Data, _____ I soggetti accertatori _____

